



Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per il Lazio
Via Monzambano, 10
00185 Roma
lazio.controllo@corteconticert.it
sezione.controllo.lazio@corteconti.it

Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
Procura regionale per il Lazio
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma
segr.sezione.giur.lazio@corteconti.it
lazio.giurisdizione@corteconticert.it
procura.regionale.lazio@corteconti.it
lazio.procura@corteconticert.it

e p.c. Ministero dell'economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordination@pec.mef.gov.it

IGF – Ispettorato generale di finanza
Servizi ispettivi di finanza pubblica
Via Boncompagni, 30
00187 Roma
gianfranco.tanzi@mef.gov.it

IGOP – Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi del costo del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
lino.castaldi@mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
protocollo dfp@mailbox.governo.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
dait.prot@pec.interno.it



Oggetto: richiesta di proposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 82 e 83, della Legge regionale del Lazio 31 dicembre 2025, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2026”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 108 – edizione straordinaria – del 31 dicembre 2025.

Premessa

La scrivente O.S. valuta doveroso richiedere alla Corte dei conti, nelle sue funzioni connesse al giudizio di parificazione di cui all'art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07 dicembre 2012, n. 213, di voler proporre il giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte Costituzionale relativamente ai commi 82 e 83 dell'art. 22 della Legge regionale del Lazio 31 dicembre 2025, n. 20, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2026”.

Invero, come ha avuto modo di sottolineare la stessa Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio – nella premessa al rendiconto generale della Regione Lazio – esercizio finanziario 2012 – Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica – volume I - pag. 3” *la peculiare caratteristica del giudizio di parificazione è da rinvenire nel fatto che esso si svolge, a norma del testo unico (T.U.) di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, “nelle formalità della giurisdizione contenziosa”, con la partecipazione, dunque, del Pubblico Ministero, rappresentato nella specie dal Procuratore Regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria orale. [...] Dal riconoscimento della formalità giurisdizionale della procedura si fa conseguire la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità costituzionali delle leggi regionali di spesa, per la violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81 della Costituzione e per il contrasto con altri parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica”*. D'altra parte, è stata la stessa Corte costituzionale, a seguito di una univoca interpretazione ermeneutica delle leggi già menzionate riguardanti il modello incidentale di giustizia costituzionale, a riconoscere alla Corte dei conti la funzione di giudice a quo e la piena legittimazione a sollevare le questioni di costituzionalità nel corso del giudizio di parificazione (Corte Cost. sentenza n. 165/1963). In particolare, proprio con riferimento alla Corte dei conti, emerge chiaramente, nelle diverse pronunce (Corte Cost. nn. 129/1957, 165/1963, 121/1966, 142 e 143/1968, 226/1976, 29/1995, 335/1995, 427/2005, 86 e 272/2006), l'intenzione della Corte costituzionale di adeguare i profili – che sono, contemporaneamente, i limiti – soggettivo e oggettivo dell'accesso al giudizio di legittimità alla primaria esigenza di far pervenire nell'ambito delle stesse questioni che altrimenti non vi sarebbero materialmente giunte, stante la inettitudine di alcuni atti di incidere su situazioni



giuridiche soggettive.

In tal senso è stato determinante l'operato della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, che, nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, aveva sollevato – ottenendone pieno accoglimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019 – le questioni di legittimità costituzionale circa la conformità della disciplina regionale al principio secondo cui la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale e della loro erogazione è riservata alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste fanno rinvio (contratti che disciplinano le regole per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, stabili e variabili). Gli stessi profili di illegittimità costituzionali che, come vedremo, ricorrono identici nella fattispecie scaturita dai commi 82 e 83 summenzionati.

In particolare, l'art. 22, recante “*disposizioni varie*”, al comma 82, prescrive che “*Al fine di garantire il completo recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali del comparto, per effetto dell'accordo di contrattazione decentrata siglato in data 19 novembre 2001, relativo alla destinazione delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2001 – Fondo per i progetti di miglioramento organizzativo, come accertate a seguito della verifica amministrativo-contabile sulle spese di personale 2007-2011 da parte del servizio ispettivo di finanza pubblica del MEF-RGS e non inserite nel piano di recupero adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 2015, n. 379 (Adozione delle misure di contenimento della spesa per il personale e del “Piano di recupero” in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”), essendo necessaria ulteriore attività istruttoria per l'accertamento delle somme effettivamente erogate mediante l'illegittimo utilizzo del fondo, si autorizzano le strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio regionale a recuperare le predette somme ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68*”.

Al successivo comma 83 prevede che “*Per le finalità di cui al comma 82, in esito alla definizione delle operazioni di accertamento delle somme indebitamente erogate, le strutture regionali competenti in materia di personale procedono al recupero mediante riassorbimento sul fondo salario accessorio ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 16/2014 convertito dalla l. 68/2014, della somma complessiva di euro 3.487.387,33 per la Giunta regionale e di euro 279.848,20 per il Consiglio regionale, essendosi verificate le condizioni*



sananti e abilitanti previste dal medesimo articolo 4, commi 1 e 3, come accertato con la citata deliberazione della Giunta regionale 379/2015, nonché con l'avvenuta archiviazione dell'ispezione prevista al comma 82, giusta nota del Ragioniere Generale dello Stato protocollo MEF-RGS 10 marzo 2017, n. 39936 e del relativo fascicolo istruttorio presso la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, giusto decreto 22 gennaio 2018 ”.

Osservazioni in fatto

In via preliminare è da evidenziare che la normativa regionale menzionata tenta di raffigurare una mistificazione dei fatti descritti negli atti amministrativi e ispettivi da essa richiamati al fine di autorizzare le strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio ad effettuare il completo riassorbimento delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali dai fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto, così come previsto dall'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02 maggio 2014, n. 68.

Con ciò facendo intendere che le somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali, nel periodo dal 2007 al 2011, rientrassero nelle “risorse finanziarie” destinate alla contrattazione integrativa, a cui fa unicamente riferimento l'art. 4 del decreto-legge citato.

Invece, come correttamente illustrato nella deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 379, le somme ora in discussione, pur indebitamente erogate ai dipendenti regionali, non facevano parte delle “risorse finanziarie” destinate alla contrattazione integrativa ma riguardavano l’“illegittima corresponsione di compensi aggiuntivi al di fuori delle disponibilità del fondo [rectius: fondo per il trattamento accessorio del personale], *in violazione del principio di onnicomprensività, in relazione allo svolgimento di compiti ordinari a favore di soggetti titolari di posizioni”*. Conseguentemente, tale deliberazione di Giunta, in sintonia con le determinazioni adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –, poneva il recupero di queste somme indebitamente erogate “*in capo ai soggetti percettori*”. In sostanza, l'atto di Giunta del 2015, nell'adottare le misure di contenimento della spesa per il personale e delineare il “Piano di recupero”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante “*Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi*”, dispone chiaramente che tali somme devono essere recuperate dagli stessi indebiti percettori.

Quindi non risulta aderente alla realtà dei fatti che “*il completo recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali del comparto [omissis] non [fossero state] inserite nel piano di recupero adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 2015, n. 379*”, e che perciò fosse stata prevista una “*necessaria ulteriore attività istruttoria*



per l'accertamento delle somme effettivamente erogate mediante l'illegittimo utilizzo del fondo".

In sostanza, non v'è alcun cenno relativo al mancato inserimento *"nel piano di recupero adottato dalla Giunta delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali del comparto"*, come viceversa viene alluso nella disposizione normativa di cui al citato comma 82, che avrebbe poi comportato una *"necessaria ulteriore attività istruttoria per l'accertamento delle somme effettivamente erogate mediante l'illegittimo utilizzo del fondo"*.

Anzi, ad una disamina serena dell'atto di Giunta si può rilevare che in essa sono stati riportati tutti i 25 rilievi ispettivi formulati all'esito della verifica amministrativa/contabile da parte dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con accanto il numero identificativo degli stessi, *"l'oggetto delle contestazioni formulate, la conseguente quantificazione economica delle medesime contestazioni, l'eventuale accoglimento da parte del MEF delle controdeduzioni prodotte dall'amministrazione regionale o la nuova disciplina normativa da applicare a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legge n. 16/2014; le somme da recuperare per i rilievi non sanati"*. Così come sono state incluse nell'atto di Giunta, contrassegnato dal *"Rilievo n. 13"*, le somme indicate nel successivo comma 83 citato *"di euro 3.487.387,33 per la Giunta regionale e di euro 279.848,20 per il Consiglio regionale"*. Un rilievo questo che ricade sulla tematica che gli Organi ispettivi, prima, e poi la Giunta, nella sua deliberazione, hanno indentificato e dato completa soluzione nel modo seguente: *"Rilievo n. 13: Illegittima corresponsione di compensi aggiuntivi al di fuori delle disponibilità del fondo, in violazione del principio di onnicomprensività, in relazione allo svolgimento di compiti ordinari e a favore di soggetti titolari di posizione organizzativa o posizione professionale, Gli importi relativi alle somme corrisposte alle posizioni organizzative per la partecipazione a gruppi di lavoro in violazione del principio di onnicomprensività saranno parte del piano di recupero ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 16/2014 e della circolare PCM del 8.8.2014 e recuperate direttamente ai soggetti percettori"*.

Infine, che la risoluzione al rilievo n. 13, unitamente a tutti gli altri 24 rilievi, fosse definitiva e senza alcuna possibilità che potessero intervenire ulteriori fasi istruttorie relative *"all'accertamento delle somme effettivamente erogate mediante l'illegittimo utilizzo del fondo"* è facilmente desumibile sia dal tenore della corposa corrispondenza tenutasi tra la Regione Lazio e la pluralità delle Istituzioni coinvolte dall'esito della verifica ispettiva, che viene integralmente riportata nella deliberazione di Giunta, sia dalla motivazione posta in premessa alla stessa che ha, tra l'altro, ritenuto doveroso precisare che:

"- a seguito di tale ultima comunicazione la Regione Lazio, ai fini della conclusiva definizione dei rilievi ancora aperti, con nota a firma del Presidente del 29 maggio 2015, ha aggiornato i contenuti delle controdeduzioni in precedenza trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dell'intervenuta evoluzione normativa derivante



dall'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legge n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, con particolare riferimento al "Piano di recupero" e alle ulteriori misure di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 4, primo comma, del decreto legge n. 16/2014, corredati dalle rispettive relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte per le parti di propria competenza rispettivamente dalle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

- con la succitata comunicazione la Regione Lazio ha regolarmente trasmesso l'elenco dei provvedimenti già adottati e di quelli di prossima attuazione, entro il termine del 31 maggio previsto dall'art.4, primo comma, del decreto legge n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei Conti (Procura regionale per la Regione Lazio e Sezione di Controllo per la Regione Lazio), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari territoriali".

Oltre a ciò, risulta al momento indefinibile il legame, prospettato nel comma 83, tra **“le condizioni sananti e abilitanti previste dal medesimo articolo 4, commi 1 e 3, come accertato con la citata deliberazione della Giunta regionale 379/2015”**, e **“l'avvenuta archiviazione dell'ispezione prevista al comma 82, giusta nota del Ragioniere Generale dello Stato protocollo MEF-RGS 10 marzo 2017, n. 39936 e del relativo fascicolo istruttorio presso la Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, giusto decreto 22 gennaio 2018”**, atteso che la normativa statale richiamata **“riveste carattere chiaramente eccezionale introducendo una sorta di “sanatoria” per le fattispecie di illegittima costituzione e utilizzo dei fondi della contrattazione integrativa ”**, motivo per il quale **“la stessa, non può che essere interpretata restrittivamente, con conseguente esclusione anche di un eventuale ampliamento in via analogica del campo di applicazione”** (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la regione Puglia – Deliberazione n. 176 del 25 settembre 2014).

La soluzione adottata nel 2015 dalla Giunta ha poi comportato negli anni successivi dei risvolti concreti con riguardo alla costituzione e all'utilizzo dei fondi del trattamento retributivo accessorio del personale del comparto – rispettivamente della Giunta e del Consiglio – che annualmente le parti sociali hanno il compito di definire e approvare.

Considerazioni in diritto

Dalle osservazioni in fatto sin qui svolte appare evidente che possono essere promosse dalla Corte dei conti, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dei commi 82 e 83 dell'art. 22 della Legge regionale del Lazio 31 dicembre 2015, n. 20, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della



Costituzione, sussistendo il presupposto della sua rilevanza ai fini della decisione di parificare i rendiconti regionali per l'anno 2026 e quello della sua non manifesta infondatezza.

Invero, la normativa di legge regionale gravata, nel disporre l'autorizzazione alle *“strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio regionale a recuperare mediante riassorbimento sul fondo del salario accessorio ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 16/2014 convertito dalla l. 68/2014, della somma complessiva ...”* travalica le proprie competenze, avendo la Corte Costituzionale ripetutamente affermato che il trattamento economico dei dipendenti regionali non può essere disciplinato dalla legge regionale, in quanto esso rientra nella materia dell'ordinamento civile riservata in via esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, alla legislazione statale. La disciplina in esame, dunque viola i principi fondamentali stabiliti dall'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che individua la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La legge statale, in particolare, riserva alla contrattazione collettiva la regolamentazione del lavoro pubblico con riguardo al trattamento economico, oltre che alla classificazione del personale, allo scopo di garantire la necessaria uniformità della relativa disciplina sul territorio nazionale, e fissa così un tipico limite di diritto privato, destinato ad imporsi anche alle autonomie speciali.

Infatti, la Consulta ha costantemente affermato (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del Codice civile e della contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni. La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia <<ordinamento civile>>, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza Corte costituzionale n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze Corte costituzionale n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto). Il Giudice delle Leggi, proprio con riguardo al trattamento economico, ha già chiarito che l'art. 2, comma 3, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che l'attribuzione di tali trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l'art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (sentenza Corte Costituzionale n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto). La disciplina ora richiamata – ha più volte ripetuto la Corte costituzionale – costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta i principi che si configurano come tipici limiti di



diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, principi che si impongono anche alle Regioni.

Pertanto, il parametro esaminato in via prioritaria, in quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e Regioni fa ritenere che le censure sollevate siano fondate in riferimento all'art. 117, comma 2, della Costituzione. In tal modo, le norme regionali in esame (di cui gli accordi sindacali sottoscritti in sede decentrata rappresentano una mera applicazione) nel violare la competenza esclusiva dello Stato nella specifica materia del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, determinerebbero la lesione dei "beni-valori" della contabilità. Infatti, l'istituzione e l'assegnazione dei "fondi" del salario accessorio frutto della manipolazione elaborata in violazione delle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale, che demanda ai contratti collettivi nazionali di comparto), determinano riflessi negativi sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sulla sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni assunti ex artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. L'attribuzione della competenza legislativa esclusiva nelle materie di cui all'art. 117 Costituzione, secondo comma, lettera l), allo Stato, connessa alla sua funzione di regolatore della spesa pubblica, conduce – anche teleologicamente – alla salvaguardia dei "beni-valori" della sostenibilità e dello sviluppo del Paese nel suo complesso, ex art. 81 Costituzione.

Se si tiene, altresì, in considerazione che la norma regionale richiama l'art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02 maggio 2014, n. 68, in modo capzioso e, come abbiamo illustrato in maniera fuorviante, è chiaro che comunque la potestà legislativa non è stata esercitata nel rispetto delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono i principi desumibili dal testo unico del pubblico impiego, e, quindi, in violazione dei "principi fondamentali" che l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, riserva alla legislazione dello Stato.

D'altronde, senza la ricostruzione dei fatti esposti non si comprenderebbero nemmeno i motivi per i quali il legislatore regionale laconicamente dispone che "*si autorizzano le strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio regionale a recuperare le predette somme ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16*", atteso che la circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014, (registrata alla Corte dei Conti il 5.9.2014), approvata dalla Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, in esito all'istruttoria svolta dal Comitato temporaneo istituito con Circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60, recante "*Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti Locali – Art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16*", citata in premessa nella deliberazione di Giunta del 2015, prescrive che "*le misure previste dai primi tre commi dell'art. 4 del decreto legge n.16, sono applicabili unilateralmente dalle amministrazioni –*



anche in sede di autotutela – al riscontro delle condizioni previste dallo stesso articolo nel rispetto del diritto di informazioni dovuto alle organizzazioni sindacali”.

Le osservazioni sin ora svolte conducono a ritenere che la disposizione di legge regionale sia, inoltre, lesiva dell'art. 3 della Costituzione in materia di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, in quanto determina una iniqua disparità di trattamento nei confronti del restante e maggioritario personale regionale del comparto, destinatario unicamente dei trattamenti accessori e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva integrativa. In concreto il legislatore regionale parrebbe autorizzare i dirigenti e i funzionari delle “*strutture regionali competenti in materia di personale*” a sottrarre dal fondo per il trattamento accessorio del personale le risorse necessarie a recuperare spese illegittimamente – all'esito della verifica ispettiva – effettuate sui capitoli propri del bilancio della Regione Lazio associati a plurime leggi regionali di settore, come è facilmente riscontrabile dalla documentazione che si allega.

Ed è proprio la citata circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2014 che definisce la cornice regolativa dei vincoli finanziari a cui sono soggetti gli Enti all'obbligo di recupero integrale previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02 maggio 2014, n. 68.

Ed è questa la “*cornice*” che esclude dai “*vincoli finanziari*”, così come intesi dall'art. 4, le spese eseguite sui capitoli di spesa propri del bilancio della Regione Lazio e che l'atto di Giunta del 2015 correttamente definisce “**al di fuori delle disponibilità del fondo**” [rectius: fondo per il trattamento accessorio del personale]. D'altra parte, come veniva innanzi osservato, la soluzione individuata nel “Piano di recupero” del 2015 è stata concordata sia dagli attori Istituzionali coinvolti nella vicenda della verifica ispettiva sia dalle parti sociali nell'approvazione annuale del fondo del salario accessorio del personale.

Qualora, quindi, venisse portata a termine la riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale, secondo le indicazioni e le “*autorizzazioni*” previste dalla legge regionale, si avrebbe una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione poiché la maggioranza, se non addirittura la totalità, dei dipendenti regionali si vedrebbe sottratta, ingiustamente e in modo iniquo, risorse che andrebbero ad appannaggio di pochi oramai da tempo in quiescenza.

La violazione del principio di legalità dell'articolo 3 della Costituzione declinato con riferimento alla pubblica amministrazione implica l'intrinseca correlazione teleologico-funzionale con la censura della norma di legge regionale con riferimento all'art. 97 della Costituzione in materia di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Infine, se il contenuto precettivo delle disposizioni impugnate si concretizzasse come ipotizzato nel “*recuperare*” dal fondo del personale del comparto le somme proditoriamente spese dai capitoli del bilancio, ciò porterebbe a censurarle anche con riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con specifico riguardo al tema del coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione deve attenersi, quale interesse da preservare, in rapporto



teleologico-finalistico con l'art. 81 della Costituzione.

In definitiva, per le argomentazioni sin ora svolte, anche in adesione alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, è legittimata, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in via incidentale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera 1), e terzo comma, della Costituzione, oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione.

Conclusioni

La scrivente O.S. nel ritenere prioritario il compito di salvaguardare lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, così come circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto, e in base a quanto sopra esposto chiede a codesta Corte dei conti che vengano, nelle modalità e nei tempi dovuti dalla legge, sollevate le questioni di costituzionalità della normativa regionale in argomento.

Roma, 21 maggio 2026

Il Coordinatore USB/P.I. Regione Lazio
Domenico Farina